



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

N. protocollo: 12/2019

Oggetto: **LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA2019**

Il modello di dichiarazione annuale IVA2019 relativo all'anno 2018 si presenta con poche novità rispetto al modello dell'anno precedente.

Oltre alla conferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (quindi, per quest'anno sarà il 30 aprile 2019), la modulistica e le istruzioni relative all'anno 2018 recepiscono sostanzialmente la novità del nuovo Gruppo Iva, l'istituto introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) che debutta dal 1° gennaio 2019 e che viene regolato dagli articoli che vanno da 70-*bis* a 70-*duodecies* del D.P.R. 633/1972.

Più delicata, e di interesse diffuso, appare invece la novità che interessa in quadro VL e in particolare il rigo VL30 che, come lo scorso anno, si pone in diretto collegamento con l'adempimento della comunicazione trimestrale dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva mensili e trimestrali.

Ulteriori novità, infine, riguardano il quadro delle opzioni per le persone fisiche che applicano i cosiddetti regimi in franchigia da Iva (i cosiddetti "minimi" o "forfettari") e la procedura della liquidazione dell'Iva di gruppo (disciplina prevista dall'articolo 73 del decreto Iva per enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi della procedura di compensazione dell'Iva unitamente alle società da esse controllate).

Vediamo, quindi, nel dettaglio le modifiche presenti nel modello e nelle istruzioni con riferimento alle citate novità.


Il Gruppo Iva

Ancorché il nuovo istituto del Gruppo Iva sia partito solo dal 1° gennaio 2019, diverse sono le indicazioni che i soggetti entrati a far parte del medesimo devono indicare nell'ultimo modello di dichiarazione annuale Iva da questi presentato.

In particolare i quadri interessati sono i seguenti:

- **QUADRO VA:** nella sezione 2 viene introdotto il rigo VA16 nel quale, i contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo Iva, devono barrare la casella 1 per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente all'ingresso nel Gruppo Iva.

VA16 Gruppo IVA art. 70-bis



- **QUADRO VX:** nel rigo VX2 viene inserito il campo 2 per consentire a coloro che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo Iva di indicare la parte dell'eccedenza detraibile risultante



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

dalla dichiarazione, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo Iva dal 1° gennaio 2019.

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	1		,00
di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2		,00

Un'ultima novità che riguarda i soggetti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss., D.P.R. 633/1972 è relativo alla compilazione del Prospetto IVA 26/PR, riservato agli enti e società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73 del decreto Iva.

In particolare:

- nel rigo VY2 del quadro VY viene infatti inserito il campo 2 nel quale i soggetti che dal 1° gennaio 2019 entrano a far parte del Gruppo Iva devono indicare la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo Iva dal 1° gennaio 2019.

VY2 IVA a credito da ripartire tra i righi VY4, VY5 e VY6	1		,00
di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2		,00

- nel successivo rigo VY4 viene invece introdotto il nuovo campo 3 la cui casella va barrata dalla controllante che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipa a un Gruppo Iva e intende chiedere a rimborso la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo.

VY4 Importo di cui si richiede il rimborso	1		,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2		,00
Gruppo IVA (art. 70-bis)	3		

Contribuenti persone fisiche in regime di franchigia

Molti contribuenti che si sono avvalsi in passato del vecchio regime dei "minimi" (oggi non più adottabile, se non scelto entro il 2015), proprio nel 2015 hanno avuto la possibilità di abbandonare detto regime fiscale in favore di quello forfettario istituito in tale anno. Non tutti però si sono avvalsi di questa opzione, continuando quindi ad adottare il vecchio regime dei minimi. Se nel 2016 l'agenzia ha consentito il transito tra i due regimi sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 1, D.P.R. 442/1997 che consente "la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



disposizioni normative”, nel 2017 la migrazione da minimo e forfettario doveva necessariamente rispettare il vincolo della obbligatoria permanenza triennale.

Trascorso il vincolo triennale per chi nel periodo 2015-2016-2017 ha adottato il regime dei minimi, dal 2018 si è invece reso possibile il passaggio al regime forfettario ed ecco che le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva relativo a tale anno ha previsto nel quadro VO la possibilità di evidenziare tale scelta. In particolare:

- **QUADRO VO:** nel rigo VO34 viene inserita la casella 3 che va barrata dai contribuenti che avendo optato nel corso del 2015 per l'applicazione del regime dei “minimi”, hanno revocato la scelta effettuata e, dal 2018, sono approdati al regime forfettario di cui alla L. 190/2014.

VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE
E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione

1

Revoca

2

3

Procedura liquidazione Iva di gruppo

Con riferimento alla procedura di liquidazione dell'iva di gruppo, nel caso in cui il soggetto non residente che detiene la maggioranza delle azioni o quote sia privo di una posizione Iva nel territorio dello Stato, va barrata la casella di cui al campo 7 e non va compilato il campo 5 riferito appunto al numero di partita Iva. Per evidenziare tale situazione nel:

- **QUADRO VG** viene introdotta:
 - nella sezione 1, righe da VG2 a VG4, la casella 7 “Soggetto estero”
 - nella sezione 2 la casella 6 “Soggetto estero”.

Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo sia privo di una posizione Iva nel territorio dello Stato.

Sezione I

SOCIETÀ CONTROLLATA			Data decorrenza		
Partita IVA	Ingresso	Fuoriuscita	1	2	3
2	3	4	giorno	mese	anno

SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO			Soggetto estero		
Partita IVA	Percentuale di Possesso	7			
5	6	7			

Sezione II

SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO			Data decorrenza		
Partita IVA	Percentuale di Possesso	Rinuncia	1	2	3
2	4	5	giorno	mese	anno

SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO			Soggetto estero		
Partita IVA	Percentuale di Possesso	6			
3	4	6			



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Da tale nuova modalità di compilazione del rigo VL33 ne discende una evidente penalizzazione per il contribuente che comunque intende recuperare i mancati versamenti periodici, poiché fino a quando ciò non accade il modello di dichiarazione annuale non evidenzierà alcun credito o comunque lo evidenzierà in misura inferiore a quello emergente dalle scritture contabili, impedendone l'effettiva compensazione a partire dalla presentazione del modello di dichiarazione annuale.

Nel caso poi di mancati versamenti recuperati successivamente alla presentazione del modello dichiarativo annuale il contribuente, al fine di far emergere il credito, dovrà quindi fare necessariamente ricorso alla presentazione di una dichiarazione Iva integrativa.